



Trento, 14 novembre 2019

Egregio Signor

CLAUDIO CIA

Presidente della Quarta Commissione Permanente
del Consiglio della Provincia autonoma di Trento

Gentile Signora

dott.ssa VANESSA MASÈ

Presidente della Prima Commissione Permanente
del Consiglio della Provincia autonoma di Trento

Oggetto: risoluzione n. 4/2019 - audizioni sulle modalità di affidamento dei servizi socio-assistenziali

Egregio Presidente,
gentilissima Presidente,

ci preme innanzitutto ringraziare Voi e tutto il Consiglio provinciale per l'occasione accordataci, grazie all'approvazione della risoluzione n. 4, di tornare a confrontarci su un tema tanto importante come quello dei servizi socio-assistenziali. Le questioni di natura tecnica come quelle legate alla definizione del nuovo catalogo dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e delle linee guida per i loro affidamento ai soggetti accreditati ai sensi dell'art. 20 della Legge provinciale 13/2007, hanno inevitabilmente effetti diretti sulle politiche di inclusione sociale, sulla qualità e sul livello delle prestazioni offerti alla cittadinanza e sulla capacità del sistema pubblico allargato di rispondere a bisogni delle famiglie che in alcuni casi - specialmente sul lato dell'invecchiamento della popolazione - crescono e cresceranno in modo marcato.

Allegiamo a questa breve nota le osservazioni puntuali che, nei mesi scorsi, abbiamo presentato all'Amministrazione provinciale, in merito ai due documenti - linee guida per gli affidamenti e catalogo dei servizi socio-assistenziali - oggetto di confronto tra Giunta e organizzazioni del terzo settore, del volontariato e sindacali.

Riteniamo doveroso ribadire, come abbiamo fatto fin dal febbraio di quest'anno quando come sindacati confederali, abbiamo avuto l'opportunità di incontrare per la prima volta

ufficialmente l'assessora Segnana, la necessità che la spesa nell'assistenza alle persone deboli e ai nuclei familiari fragili e a rischio esclusione sociale, venga considerata a tutti gli effetti un investimento. Crediamo infatti che, se allocate nel modo più proficuo, le risorse spese dal sistema pubblico per garantire l'inclusione sociale producano un effetto moltiplicatore sia sul fronte della sviluppo economico e civile della nostra terra (in forza dell'aumento della partecipazione alla vita sociale e al mercato del lavoro anche dei soggetti deboli), sia sul fronte della riduzione dei costi sociali e sanitari inevitabilmente indotti dall'esposizione prolungata a processi di marginalizzazione. Per questo per esempio abbiamo sempre sostenuto la necessità che le politiche sociali debbano garantire un giusto equilibrio tra servizi e trasferimenti monetari, privilegiando comunque i primi ai secondi, in quanto, soddisfatti i bisogni primari, un nucleo familiare o una persona fragili, per essere realmente sostenuti in una progettualità di recupero di autonomia, debbono avere a disposizione un set di servizi e prestazioni di tipo sociale, offerti dal sistema pubblico anche attraverso il terzo Settore, fondati su una relazione forte con operatori professionalizzati e motivati. Solo questi possono garantire la generatività propria di un intervento di tipo sociale.

Se questa è, a nostro avviso, la premessa insostituibile di qualsiasi ragionamento sul settore socio-assistenziale, non possiamo nascondere la nostra preoccupazione riguardo la definizione dell'ultimo tassello del mosaico che, dopo il varo del sistema di accreditamento degli operatori del Terzo Settore in Trentino, si è proceduto a comporre e oggi si sta finalmente per completare. Si tratta della revisione dei regimi tariffari oggi regolati con la deliberazione della Giunta provinciale del 29 luglio 2019, n. 1116.

Il combinato disposto di tre elementi - linee guida che non fossero in grado di limitare l'utilizzo delle procedure di appalto rispetto agli strumenti più innovativi e partecipativi al fine dell'affidamento dei servizi, un catalogo dei servizi che si limitasse a fissare esclusivamente gli standard minimi dei servizi e degli interventi senza riconoscere livelli di qualità più alti garantiti attualmente dal sistema e una revisione dei regimi tariffari fondata su elementi di natura esclusivamente ragionieristica e legati ai soli costi delle prestazioni e per questo non in grado di valorizzare la generatività degli interventi sociali ed assistenziali - potrebbe generare un grave corto circuito nella capacità del Terzo Settore di produrre quell'innovazione sociale che è il valore aggiunto della sussidiarietà e del coinvolgimento nella progettazione e produzione di interventi, prestazioni e servizi del no profit.

È proprio l'innovazione il fine ultimo del sistema di accreditamento e dell'introduzione di nuove modalità di affidamento nel settore socio-assistenziale. E l'innovazione non può che essere anche l'obiettivo politico che il Governo provinciale deve, a nostro avviso, perseguire con più determinazione nella definizione di tutte le politiche di inclusione sociale e dei suoi strumenti attuativi. L'innovazione parte necessariamente in primo luogo dalla capacità di integrare le politiche pubbliche - familiari, equitative, sanitarie, sociali e del lavoro - che storicamente la Pubblica Amministrazione gestisce in maniera frammentata, a volte con interventi poco coordinati se non addirittura palesemente contraddittori. L'integrazione delle politiche è fondamentale per affrontare il nodo di fondo nella presa in carico e nella risposta alla domanda sociale dei soggetti più deboli, ossia il fatto che i bisogni espressi dai nuclei familiari e dalle persone sono sempre più complessi e multidimensionali. La Pubblica amministrazione deve quindi assumersi il compito di affrontare questa complessità, investendo sulla progettazione di una presa in carico integrata dei bisogni valorizzando in questo processo la competenza, le professionalità ed il radicamento degli enti del terzo settore in Trentino che non sono meramente soggetti gestori ma attori fondamentali delle

politiche. Solo in questo modo le politiche di inclusione sociale potranno davvero incrementare il proprio tasso di innovazione e così puntare ad una generatività tale da produrre una reale prevenzione dei fenomeni di marginalità sociale ed un conseguente contenimento della spesa pubblica sul fronte dei trasferimenti monetari e delle prestazioni di tipo socio-sanitario.

Avviare una profonda azione di innovazione del sistema dei servizi e degli interventi socio-assistenziali, permessa ad oggi dall'assetto delle linee guida sugli affidamenti e dal nuovo modello di catalogo dei servizi, ha un costo iniziale che il Governo provinciale deve assumersi in toto. Su questo fronte registriamo dei segnali non positivi: di fatto la Giunta - e speriamo ovviamente di essere smentiti - non pare intenzionata ad aumentare i trasferimenti alle politiche di inclusione. Ne è un esempio il fatto che nel Protocollo di finanza locale per il 2020 garantisce risorse alle Comunità di valle pari a quelle disponibili per il 2019.

Si tratta di risorse del tutto insufficienti. Va infatti ricordato che dopo otto anni di blocco contrattuale degli oltre 9mila addetti del settore in Trentino, è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali con aumenti salariali medi a regime di circa il 5,5%. Inoltre va ricordato che anche l'incremento delle qualificazioni professionali previste dal nuovo Catalogo e in generale le professionalità degli operatori del settore debbono essere adeguatamente riconosciute negli inquadramenti contrattuali. Infine si è appena aperto il confronto per il rinnovo del contratto collettivo territoriale che è bloccato da ben 13 anni e anche per questo va necessariamente adeguato.

Ora, la legge provinciale sulle politiche sociali stabilisce che per gli affidamenti nel settore il contratto di riferimento per gli operatori del sociale è appunto il ccnl delle cooperative sociali. E' una norma di legge che l'attuale Giunta ha voluto ribadire e quasi rinforzare con la modifica all'articolo 32 della LP 2/2016 sui contratti e sugli appalti.

Se la stessa Giunta che ha ribadito a gran voce in questi mesi la centralità del Terzo Settore e che ha voluto riaffermare la necessità di rispettare i contratti di riferimento, di fatto non applica le norme che essa stessa ha fissato, non riconoscendo le risorse agli enti, alle cooperative e alle associazioni per pagare gli stipendi dei propri addetti, ciò può significare solo due cose: o ignora la portata della normativa che essa stessa propone ovvero intende fare cassa sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori che quotidianamente operano per l'inclusione sociale di ragazzi allontanati dalle proprie famiglie, donne vittime di violenza, uomini con dipendenze, anziani non autosufficienti solo per citare alcuni degli ambiti in cui la presa in carico socio-assistenziale è insostituibile.

Vorremmo poter escludere a priori la seconda ipotesi e così, propendendo per la prima, chiediamo che la Giunta corregga rapidamente, fin dalla legge di bilancio per il 2020, questa svista ed individui le risorse per garantire gli aggiustamenti tariffari necessari affinché le lavoratrici ed i lavoratori possano ricevere regolarmente i propri stipendi contrattuali.

Rimandiamo infine ai documenti allegati a questa nota per gli approfondimenti sulle nostre proposte riguardo le linee guida sugli affidamenti e sul nuovo catalogo dei servizi ed interventi socio-assistenziali.

per la CGIL del Trentino
Il segretario confederale

Andrea Grosselli

per la CISL del Trentino
Il segretario generale

Lorenzo Pomini

per la UIL del Trentino
La segretaria confederale

Marcella Tomasi



Trento, 8 ottobre 2019

Gentile Signora

STEFANIA SEGNANA

Assessora alla Salute, Politiche Sociali, Famiglia e Disabili
della Provincia autonoma di Trento

e p.c.

Egregio Signor

dott. GIANCARLO RUSCITTI

Dirigente generale del Dipartimento Salute e Politiche Sociali
della Provincia autonoma di Trento

Gentile Signora

dott.ssa FEDERICA SARTORI

Dirigente del Servizio Politiche Sociali
della Provincia autonoma di Trento

Oggetto: osservazioni al Catalogo dei servizi socio assistenziali della Provincia di Trento

Gentilissima Assessora,

l'aggiornamento del Catalogo dei Servizi socio-assistenziali della Provincia autonoma di Trento rappresenta un passaggio amministrativo non formale. Con la ridefinizione dell'offerta di servizi ed interventi sociali e assistenziali, infatti, non si determinano solo le modalità con le quali i soggetti autorizzati e accreditati debbono fornire i servizi sia sul mercato privato che in regime di convenzionamento con la Pubblica amministrazione, ma si delineano, in maniera indiretta, anche i livelli di qualità e appropriatezza delle prestazioni che il sistema dei servizi socio-assistenziali garantisce alle persone e ai nuclei familiari più deboli utili a promuoverne concretamente l'inclusione sociale.

Il fatto che questi servizi siano offerti nella maggioranza dei casi in un regime convenzionale dagli enti del Terzo Settore, in ossequio al principio di sussidiarietà fissato dalla LP 13/2007, in continuità con una storia ormai ultracentenaria di mutualità in Trentino in virtù della quale negli anni è stato assegnato un ruolo crescente al privato sociale senza scopo di lucro nella gestione delle politiche pubbliche di inclusione sociale, incrementa l'importanza di un atto amministrativo come quello della definizione del Catalogo. Sa da un lato riteniamo necessario comunque venga rafforzato il perimetro pubblico riconducendo a questo le prestazioni socio-assistenziali esternalizzate, il combinato disposto degli standard fissati nel catalogo per l'organizzazione di personale e servizi e dei regimi tariffari individuati dalla Giunta provinciale, determinerà infatti le risorse a disposizione degli enti del Terzo Settore accreditati a livello provinciale. Si tratta delle risorse utili a garantire concretamente la qualità dei servizi e degli interventi rivolti all'utenza, intesa sia come intensità delle prestazioni offerte, sia come livelli di professionalità e condizioni di lavoro del personale.

Proprio per la delicatezza dei contenuti del Catalogo abbiamo apprezzato il richiamo al fatto che questo avrà una dimensione dinamica intendendo così la necessità di provvedere ad una sua costante "manutenzione" affinché resti nel tempo adeguato alle necessità che emergono all'interno della società e si possa valutare in itinere la qualità effettiva dei servizi e degli interventi. Proponiamo però di affiancare anche il concetto di **sperimentalità** in quanto crediamo sia utile definire un tempo entro il quale provvedere ad una prima revisione generale del documento, sia per quanto riguarda i servizi ed interventi indicati sia per quanto riguarda le modalità della loro organizzazione.

Anche la premessa per la quale serve una maggiore **integrazione** tra politiche sociali e le politiche sanitarie, formative, giovanili e del lavoro ci pare convincente. Anche in questo senso proveremo ad indicare concretamente alcuni contesti, all'interno del Catalogo, dove è opportuno, a nostro avviso, inserire esplicitamente degli strumenti di raccordo o di comunicazione tra gli interventi di tipo sociale e quelli legati in particolare alle politiche del lavoro.

Per quanto riguarda i passaggi successivi richiamati in premessa, in particolare la definizione delle convenzioni quadro di cui all'art. 23, comma 6 della LP 13/2007, come organizzazioni sindacali chiediamo che nella definizione di questi atti debba essere riconosciuta la **qualità effettiva dei servizi prestati dagli enti accreditati**, anche quando questa è superiore agli standard minimi fissati dal Catalogo per evitare il rischio che l'introduzione di questi stessi standard porti ad un livellamento a ribasso della qualità di servizi ed interventi di tipo socio-assistenziale sul territorio provinciale, nonché potenziali conseguenze sul personale impiegato quando il livello di qualità più alto si traduca in parametri più elevati di quelli standard fissati dal Catalogo, per esempio, nel rapporto tra operatori ed utenti dei servizi o nella copertura del servizio.

In premessa ci pare utile osservare come, all'interno del Catalogo uno degli aspetti più delicati, resti quello dell'assolvimento del requisito 7 del regime di autorizzazione/accreditamento (DPP 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg), nonché, più in generale, dell'individuazione del migliore strumento per garantire la necessaria **professionalità e qualificazione al personale** che opera alle dipendenze delle organizzazioni accreditate in servizi a contatto con l'utenza gestiti in nome e per conto della Pubblica amministrazione in quanto all'interno di un regime convenzionale.

Al netto delle complesse questioni legate alla corretta distinzione tra la disciplina applicabile alle professioni di tipo ordinistico e a quelle non organizzate in ordini e collegi, in particolare per la figura dell'educatore, anche nel campo dell'assistenza non strettamente sanitaria, disciplina che potrà essere progressivamente chiarita attraverso la concreta attuazione delle normative vigenti, a partire dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3, su cui, tra gli altri, sarà chiamato a vigilare anche lo specifico albo all'interno dell'Ordine dei

Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, ci pare utile richiamare quanto come organizzazioni sindacali abbiamo sostenuto fin dal varo del Regolamento per l'autorizzazione e l'accreditamento dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale.

Nel marzo dello scorso anno, in occasione del confronto con la IV commissione provinciale chiamata a dare il proprio parere alla delibera che approvava il Regolamento, come organizzazioni sindacali ribadimmo la centralità del sistema della certificazione delle competenze e della formazione continua quali strumenti insostituibili per garantire la necessaria professionalizzazione del personale che opera nei servizi socio-assistenziali. A questo proposito confermiamo quanto dichiarato allora, ossia che va rafforzata la previsione di utilizzare il sistema della **certificazione delle competenze** al fine di garantire la professionalità del personale impiegato in mansioni che prevedano il contatto diretto con l'utenza. Validazione e certificazione delle competenze, meccanismi pienamente operativi anche in Trentino e gestiti dalla Pubblica amministrazione, rappresentano un'alternativa alla mera valorizzazione dell'esperienza maturata in base all'anzianità di ruolo e permettono l'acquisizione, anche tramite la valorizzazione delle competenze acquisite e percorsi formativi aggiuntivi, di specifiche qualificazioni professionali - e, auspicabilmente, in un futuro prossimo, anche dei titoli abilitanti - utili a riconoscere l'effettivo possesso di competenze, abilità e conoscenze indispensabili a svolgere le diverse funzioni proprie del sistema di assistenza sociale. Sul versante della formazione continua e dell'apprendimento permanente rilanciamo la proposta di qualificare e certificare la qualità dei percorsi di aggiornamento professionale affidando ad un ente partecipato da terzo settore e Provincia (per esempio, potrebbe trattarsi della Fondazione Demarchi) la gestione di un **catalogo provinciale dell'offerta formativa per gli addetti del settore** predisposto e condiviso dalle associazioni di rappresentanza del Terzo Settore e dalle organizzazioni sindacali. Le attività formative dovrebbero puntare a mettere a fattor comune le competenze e le professionalità presenti sul territorio (sistema cooperativo, associazionismo in ambito sociale, istruzione professionale e superiore, università, enti di ricerca, sistema della formazione continua per la Pubblica amministrazione locale), ricevendo un finanziamento provinciale al quale si potrebbero aggiungere le risorse gestite dai fondi interprofessionali e dei Fondi di solidarietà del Trentino, consentendo così di raggiungere il duplice obiettivo di certificare la qualità dell'attività formativa e di contenere i costi per i soggetti autorizzati e accreditati.

Restando al tema delle **figure professionali inserite nel Catalogo** va a nostro avviso valutato il rischio di un potenziale conflitto tra quanto disposto dal presente documento e dalle più recenti normative nazionali che sembrano indicare come per l'esercizio della professione dell'educatore sia necessario il possesso di specifici titoli e qualifiche tanto che l'inserimento nel catalogo di "altri operatori" potrebbe comunque non permettere al personale in possesso di titoli diversi da quelli previsti dalla legge di operare all'interno dell'organizzazione di appartenenza con funzioni di educatore di tipo socio-sanitario o socio-educativo. Se così fosse, potrebbero verificarsi pericolosi fenomeni di sottoinquadramento contrattuale che vanno adeguatamente contrastati per consentire una corretta valorizzazione del personale impiegato a diretto contatto con l'utenza.

Riteniamo che più propriamente **gli operatori sociali** debbano essere ridefiniti, individuando chiaramente coloro che sono in possesso dei titoli di educatore professionale da quelli che posseggono una specifica professionalità e titoli di studio coerenti e spendibili all'interno di funzioni in campo socio-assistenziale, evitando invece il riferimento a non specifici diplomi di laurea o diplomi di scuola superiore insieme a requisiti di anzianità lavorativa in assenza di reali ed esigibili strumenti di certificazione delle competenze acquisite. A questo proposito, in via generale e con le eccezioni necessarie per distinguere i diversi ambiti del Catalogo, si propone di adottare la seguente definizione per l'individuazione degli operatori sociali per l'assolvimento del requisito 7 dell'allegato 1 del DPP 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg:

- educatori: diploma di laurea di educatore professionale socio-sanitario, diploma di laurea di educatore professionale socio pedagogico, qualifica acquisita ai sensi della L. 205/2017 co. 594-600, iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento ai sensi della L. 145/2018, titolo di cui all'art. 14 D.Lgs. 65/2017, soggetti che, alla data di entrata in vigore della L. 205/2017 e limitatamente ai rapporti di lavoro in corso in quella data, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, diploma di laurea in scienze dell'educazione L18;
- coordinatori e altri operatori: diploma di laurea in ambito psicologico, pedagogico o servizio sociale.

Per quanto riguarda invece l'articolazione dei servizi e la loro organizzazione così com'è riportata nel quadro del "Presidio degli operatori" si chiede di operare una serie di modifiche. La prima riguarda il **presidio notturno**. Come organizzazioni sindacali chiediamo venga eliminato dal Catalogo ogni riferimento al presidio notturno di tipo passivo o alla notte passiva sostituendoli con un più neutro "presidio notturno". La cosiddetta "notte passiva" è infatti un istituto contrattuale del CCNL Cooperative Sociali nella disponibilità delle parti firmatarie del contratto per il quale, tra l'altro, è comunque necessario uno specifico accordo aziendale. In questo senso riteniamo che la Provincia possa definire all'interno del Catalogo se per ciascun servizio sia necessaria una presenza notturna o meno, senza però spingersi a prevedere nel dettaglio che la notte sia passiva. Ciò anche in considerazione del fatto che si tratta di un istituto non presente in tutti i contratti collettivi applicati dal Terzo Settore e che per questo non può essere applicato semplicemente per analogia.

Inoltre si chiede di eliminare in questa fase la figura dell'**Operatore dell'assistenza** dai servizi e dagli interventi non domiciliari (in particolare quindi andrebbe espunto dalle figure professionali indicate nei servizi 3.2, 3.10, 4.2, 4.4) in quanto la qualificazione acquisita tramite certificazione delle competenze che fa da sfondo a questa nuova figura professionale è definita propriamente come Operatore dell'Assistenza a Domicilio. Sempre restando su questo tema si chiede la riduzione da 36 a 12 mesi di esperienza professionale nell'ambito dei servizi di cura per l'assimilazione dell'addetto a Operatore dell'Assistenza a Domicilio con il vincolo di acquisire la qualificazione nei 24 mesi successivi all'assunzione. Questo perché dal confronto in atto sulla definizione dei requisiti per l'accesso alla fase di validazione e certificazione delle competenze sta emergendo il fatto che il requisito dell'anzianità di lavoro potrà variare da minimo 12 mesi ad un massimo di 24 mesi.

Qui di seguito riportiamo infine alcune osservazioni, proposte di modifica ed integrazioni più puntuali alla al testo del Catalogo e alla descrizione e ai vincoli previsti per l'erogazione dei singoli servizi ed interventi.

Proposte di modifica ed integrazione alla prima parte del Catalogo

1. A pagina 4, alla fine dell'ultima riga della Premessa: inserire le parole *"e sperimentale. Una prima revisione generale del documento, qualora non fosse necessaria prima, dovrà comunque essere realizzata entro tre anni dall'adozione della deliberazione della Giunta provinciale di approvazione del presente Catalogo"*
2. A pagina 4, penultima riga del punto 2 del paragrafo "Contesto normativo": dopo le parole "della Giunta provinciale. " inserire le parole *"e riconosce, mantiene e rafforza i livelli*

aggiuntivi delle prestazioni e della qualità dei servizi offerti dalle organizzazioni erogatrici dei servizi”.

Proposte di modifica ed integrazione alla seconda parte del Catalogo

Area minori e genitorialità

1.2 Comunità familiare minori: va previsto un affiancamento continuo di operatori almeno per un monte orario settimanale minimo, mentre andrebbe riformulata la frase in cui si definisce l'obbligo di tirocinio e formazione che appare vincolante solo nel caso in cui gli adulti conviventi siano due; qualora vengano accolti utenti con specifici bisogni assistenziali definiti nei piani individualizzati va inserita la possibilità di prevedere l'aumento delle ore settimanali e del numero di operatori per utente.

● 1.3 Comunità socio-educativa: va indicato che in caso di specifici bisogni assistenziali il rapporto tra operatori ed utenti deve essere fissato in una quota pari a un operatore ogni utente e non solo prevedere l'aumento delle ore settimanali di presenza di operatori sociali; qualora vengano accolti utenti con specifici bisogni assistenziali definiti nei piani individualizzati va inserita la possibilità di prevedere l'aumento delle ore settimanali e del numero di operatori per utente.

● 1.4 Pronta accoglienza minori: va indicato chiaramente che il presidio degli operatori sociali avviene su orari flessibili ma continuativi in modo che il servizio non sia mai scoperto e che il presidio notturno è sempre attivo; qualora vengano accolti utenti con specifici bisogni assistenziali definiti nei piani individualizzati va inserita la possibilità di prevedere l'aumento delle ore settimanali e del numero di operatori per utente.

● 1.5 Accoglienza nuclei familiari: negli ulteriori requisiti per il presidio degli operatori va esplicitato che la funzione di accompagnamento è gestita da operatori sociali; qualora vengano accolti utenti con specifici bisogni assistenziali definiti nei piani individualizzati va inserita la possibilità di prevedere l'aumento delle ore settimanali e del numero di operatori per utente.

● 1.10 Centro accoglienza prima infanzia: in analogia con quanto accade nei servizi per la prima infanzia 0-3 e 3-6 anni andrebbe fissato un rapporto minimo tra operatori e utenti, nonché un monte ore minimo di presenza di operatori sociali; andrebbe verificata anche l'opportunità del coinvolgimento non solo di tagesmutter ma anche di chi è in possesso di un titolo di cui all'art. 14 D.Lgs. 65/2017 (baby life); qualora vengano accolti utenti con specifici bisogni assistenziali definiti nei piani individualizzati va inserita la possibilità di prevedere l'aumento delle ore settimanali e del numero di operatori per utente.

● 1.20 Intervento educativo domiciliare per minori: va previsto un monte ore minimo per l'attività di coordinamento.

● 1.21 spazio neutro: andrebbe inserito un monte orario minimo dedicato alle attività non riferite direttamente alla gestione dell'incontro tra minore e familiari.

Area età adulta

● 2.4 comunità accoglienza adulti: va fissato un rapporto minimo tra operatori e utenti senza quindi limitarsi a indicare semplicemente che questo rapporto deve essere adeguato agli utenti accolti

- 2.11 Centro accoglienza socializzazione: andrebbe fissato un rapporto minimo tra operatori e utenti, nonché un numero minimo di ore settimanali di presenza di operatori sociali.

Area anziani

- 3.1 Abitare accompagnato per anziani: trattandosi di un servizio omologabile alla domiciliarità, può essere mantenuto il profilo dell'Operatore dell'Assistenza all'interno delle figure professionali; si chiede comunque di innalzare la presenza di Operatori socio-sanitari al 60% del totale delle ore di assistenza e cura.
- 3.10 Centro servizi per anziani: va individuato un parametro minimo nel rapporto tra operatori sociali e utenti nonché un numero minimo di ore dedicato a servizi di assistenza/cura.
- 3.20 Assistenza domiciliare e di contesto: va innalzata la presenza di Operatore socio-sanitario al 60% delle ore di assistenza e cura, inserendo inoltre il riferimento al fatto che di norma l'intervento domiciliare deve avere una durata minima di almeno 1 ora con frequenze di intervento settimanali diversificate in base alle necessità dell'utenza.

Area disabili:

- 4.2: Comunità di accoglienza per persone con disabilità: va fissato un rapporto minimo tra operatori e utenti, nonché un numero minimo di ore settimanali di presenza di operatori sociali.
- 4.3: Comunità familiare per persone con disabilità: andrebbero inserite figure di operatori sociali quali l'educatore, come presidio esclusivo o a supporto degli adulti; andrebbe potenziato anche il percorso formativo aumentando le 30 ore previste (tra cui rientra anche la formazione sulla stesura del PEI che non dovrebbe essere competenza dell'adulto ma dell'operatore sociali titolato) e nonché le 30 giornate di affiancamento tramite tirocinio in comunità.
- 4.4: Comunità integrata: andrebbe fissato un rapporto minimo tra operatori e utenti, nonché un numero minimo di ore settimanali di presenza di operatori sociali.

Area servizi territoriali

- 5.4 Centro di aggregazione: va previsto un costante coordinamento con i centri per l'impiego della Provincia per garantire orientamento specifico e una presa in carico almeno dei Neet; nei sottoservizi "mediazione familiare" e "centro antiviolenza" va prevista una presenza minima di educatori professionali

Accompagnamento al lavoro

- 7.1 Laboratorio prerequisiti: va previsto un costante coordinamento con i Centri per l'impiego della Provincia per garantire orientamento specifico e favorendo fin da subito il progressivo inserimento nel mercato del lavoro superando così la logica delle borse lavoro
- 7.3 Centro del fare: va previsto un costante coordinamento con i Centri per l'impiego della Provincia per garantire un più efficace e se possibile rapido inserimento nel mercato del lavoro



Trento, 13 settembre 2019

Egregio Signor

dott. MAURIZIO FUGATTI

Presidente della Provincia autonoma di Trento

Gentile Signora

STEFANIA SEGNANA

Assessora alla Salute, Politiche Sociali, Famiglia e Disabili
della Provincia autonoma di Trento

e p.c.

Egregio Signor

dott. LUCA COMPER

Dirigente generale del Dipartimento Organizzazione Personale
e Affari Generali della Provincia autonoma di Trento

Egregio Signor

dott. SILVIO FEDRIGOTTI

Dirigente generale dell'Agenda provinciale per gli appalti e i
contratti - APAC della Provincia autonoma di Trento

Egregio Signor

dott. GIANCARLO RUSCITTI

Dirigente generale del Dipartimento Salute e Politiche Sociali
della Provincia autonoma di Trento

Oggetto: osservazioni alle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento dei servizi e degli interventi socio-assistenziali nella Provincia di Trento

Gentilissimo Presidente,
gentilissima Assessora,

la definizione delle linee guida per gli affidamenti dei servizi socio-assistenziali rappresenta un'occasione insostituibile per compiere un ulteriore passo lungo il percorso di

ridefinizione dell'assetto dei servizi ed interventi previsti dalla legge provinciale 13/2007, iniziato ormai quattro anni fa con l'avvio del confronto sul **nuovo sistema di accreditamento e autorizzazione** provinciale che ha portato poi alla descrizione di un nuovo Catalogo dei servizi socio-assistenziali.

Questo processo che ha visto e vedrà la partecipazione di tutti gli attori del sistema delle politiche sociali - gli enti locali *in primis* come attori della programmazione e della gestione, per passare poi agli enti del Terzo Settore, le famiglie, le Apsp e le organizzazioni sindacali (vedi art. 3, LP 13/2007) - deve mantenere saldo l'obiettivo di **qualificare l'offerta di servizi ed interventi** indispensabili a rispondere a bisogni sociali crescenti espressi dai cittadini e dalle famiglie in primo luogo a causa del progressivo invecchiamento della popolazione trentina, ma anche per l'aumento di nuove forme di povertà che coinvolgono spesso anche nuclei familiari i cui componenti risultano occupati e che, nonostante questo, faticano a far fronte alle necessità delle proprie famiglie in modo dignitoso. A ciò si aggiungono le sfide emergenti per una piena inclusione sociale: tra queste quelle delle nuove forme di dipendenza che spesso hanno gravi conseguenze sulle condizioni di benessere e salute delle persone e dei loro familiari, della disgregazione dei sistemi di relazione in contesti sociali sempre più complessi e variegati caratterizzati da modificazioni profonde ed incessanti, dell'emergere di nuovi bisogni educativi e di supporto espressi dalle famiglie con figli, della piena integrazione dei nuovi cittadini, donne e uomini e bambini di origine straniera, che hanno scelto di costruire il proprio progetto di vita nelle nostre città e nelle nostre valli dando un contributo spesso insostituibile dentro il mercato del lavoro locale, anche offrendo una risposta concreta agli stessi bisogni di assistenza della popolazione trentina.

A queste sfide le istituzioni sociali, formative, del lavoro e della salute della nostra Provincia debbono rispondere in modo sinergico grazie, in primo luogo, ad una crescente **integrazione delle politiche pubbliche** superando gli steccati, spesso troppo rigidi, tra le diverse aree della pubblica amministrazione e tra i diversi livelli amministrativi con l'obiettivo di una più stretta collaborazione tra Provincia e Comunità di Valle, ma anche tra le stesse Comunità alla ricerca della massima efficacia in un territorio obiettivamente complesso com'è quello trentino. L'ottica deve restare quella delle politiche sociali come un investimento, come strumento di prevenzione, come propulsore di benessere e quindi di crescita civile, sociale ma anche economica del Trentino. In fondo l'assunto di fondo del **Piano provinciale per la Salute 2015-2025** è proprio questo: da quel documento bisogna necessariamente prendere le mosse per informare le azioni e le modalità attuative che possono davvero dare un contributo incrementale e "generativo" al rafforzamento della coesione sociale e territoriale.

In questo senso, e non solo in ossequio al principio di sussidiarietà, è centrale il ruolo del terzo settore, dell'associazionismo, della cooperazione sociale che negli anni in Trentino sono stati in grado di gestire una crescente fetta di servizi a favore della popolazione più debole con senso di responsabilità e capacità di sperimentare nuovi percorsi nell'assistenza e nella prevenzione del disagio sociale. Ed è proprio in questa logica che come CGIL CISL UIL del Trentino abbiamo esercitato, in questi anni, le funzioni assegnateci dalla legge provinciale sulle politiche sociali.

Proprio in virtù del fatto che l'adozione delle presenti Linee Guida non rappresenta solo un passaggio tecnico o formale, bensì un tassello di un processo molto più ampio che ha ricadute immediate sul benessere complessivo della nostra comunità e sui livelli di inclusione sociale che vogliamo garantire al Trentino nei prossimi anni, ci permettiamo di aggiungere

un'ulteriore premessa prima di arrivare alle annotazioni di dettaglio sui contenuti del documento in oggetto.

Le modalità di affidamento dei servizi in ambito socio-assistenziale non sono disgiunte dalla capacità di sostenere finanziariamente gli interventi a favore delle fasce di popolazione più debole e di garantire un regime tariffario che garantisca e semmai aumenti i livelli di qualità dei servizi offerti fino ad oggi ai cittadini e alle famiglie. Per questo, come abbiamo ribadito nel documento unitario consegnato in occasione del confronto con l'assessora Segnana del 14 febbraio 2019 (documento sul quale non abbiamo ancora ricevuto neppure un minimo riscontro), **i regimi tariffari dei servizi socio-assistenziali** affidati dagli enti pubblici ai soggetti accreditati andranno concretamente fissati non tanto su standard minimi, ma dovranno essere parametrati ai livelli di qualità delle prestazioni offerte fino ad oggi dal soggetto che gestisce il servizio, a partire dalle professionalità impiegate, dai livelli occupazionali raggiunti e quindi dal costo del lavoro complessivo derivante dai contratti di lavoro effettivamente applicati, comprensivo dei rinnovi sopraggiunti, garantendo comunque un congruo periodo transitorio nel passaggio ai nuovi regimi.

A questo proposito, ci spiace rilevare che malauguratamente ancora oggi la Giunta non ha assicurato nemmeno la copertura degli aumenti retributivi previsti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro cooperative sociali che rappresenta il contratto di riferimento del settore ai sensi della LP n. 2/2016.

Osservazioni puntuali

Allegato A - Linee Guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali

L'Allegato A rappresenta lo strumento principale per verificare quale meccanismo di affidamento sia coerente utilizzare sulla base di criteri obiettivi, elementi rilevanti e condizioni specifiche che l'ente locale deve preventivamente valutare all'interno di un set di criteri orientativi validi a livello provinciale. Questo strumento è imprescindibile, in quanto offre la possibilità al sistema di condividere codici di comportamento e strumenti di valutazione omogenei su tutto il territorio provinciale, pur tenendo conto delle specificità non solo delle diverse tipologie di servizi, ma anche dei diversi contesti geografici in cui sono calati e delle condizioni precipue in cui l'ente locale e i possibili soggetti gestori si trovano ad operare. In particolare crediamo che le dimensioni e le variabili rilevanti per la pianificazione degli affidamenti (punto 6), il quadro sinottico delle dimensioni e delle variabili (punto 7) e quindi lo schema di pianificazione degli affidamenti (punto 8) debbano esser resi vincolanti. Riteniamo infatti che solo nel caso in cui l'Allegato A contenga direttive non derogabili, se non motivatamente, questo potrà dimostrare la propria validità come strumento di orientamento tra i diversi meccanismi di affidamento. Altrimenti, legittimamente, ogni ente locale potrà utilizzare o meno, in tutto o in parte, i criteri fissati nelle linee guida senza motivare in alcun modo la scelta, rendendo impossibile, a livello provinciale, anche solo valutare l'efficacia stessa dei criteri utilizzati per la scelta delle modalità di affidamento.

Consapevoli che le linee guida contenute nell'Allegato A necessitano di una maggiore condivisione in considerazione del fatto che alcuni innovativi meccanismi di affidamento sono ancora poco conosciuti e che gli stessi criteri orientativi non sono stati sufficientemente

sperimentati dagli enti locali, si propone di mantenere aperta la fase di consultazione limitatamente all'Allegato A da qui alla fine dell'anno per permettere la costruzione di gruppi di lavoro tra Amministrazione provinciale, Comunità di Valle ed Enti Locali che effettuino una serie di sperimentazioni di queste linee guida su casi concreti, così da avere il tempo necessario per condividerne tra tutti gli attori le modalità applicative e di raccogliere, se necessario, proposte di modifica dei criteri stessi che ne garantiscano la piena efficacia.

Per questo motivo si chiedono fin d'ora le seguenti modifiche:

- pag. 3, quinto paragrafo: sostituire l'intero paragrafo con le parole "Il presente documento intende proporre modalità vincolanti mediante le quali la Provincia Autonoma di Trento fornisce indicazioni funzionali ad orientare le scelte che le amministrazioni sono tenute a compiere nell'affidamento di servizi socio-assistenziali. Le amministrazioni aggiudicatrici forniscono adeguata e puntuale motivazione laddove intendano discostarsi dai contenuti delle stesse."
- pag. 3, settimo paragrafo, riga 4: dopo le parole "... ad uno specifico bisogno." inserire le parole "A questo proposito, in deroga a quanto disposto nei paragrafi precedenti, qualora la scelta dello strumento di affidamento/finanziamento avvenga in esito ad una procedura di co-programmazione, il presente documento assume valore orientativo e non prescrittivo."
- pag. 4, primo paragrafo, penultima riga: sostituire le parole "propongono delle possibili" con le parole "definiscono le"
- pag. 4, terzo paragrafo: cancellare l'intero paragrafo
- pag. 5, quarta colonna (Procedure comparative), riga 6: sostituire la parola "prevalente" con la parola "esclusiva" e cancellare le parole "(incidenza prezzo non superiore al 15% (art. 22 comma 3 lett.c) l.p. 13/2007)"

Allegato B - Linee Guida in materia di co-programmazione di interventi socio-assistenziali

Va chiarito che all'attività di co-programmazione possono partecipare non tanto i soggetti del Terzo Settore bensì quelli accreditati ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 13/2007. Si concorda inoltre sull'opportunità che il tavolo di co-programmazione possa essere motivatamente aperto ai soggetti indicati all'art. 3 della legge provinciale 13/2007.

Infine va richiamato il fatto che, per quanto riguarda l'individuazione degli strumenti di affidamento/finanziamento in esito ad una procedura di co-programmazione, le linee guida di cui all'Allegato A (Linee Guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali) sono da intendersi come strumenti orientativi e non prescrittivi.

Allegato C - Linee Guida in materia di coprogettazione di interventi socio-assistenziali

Riguardo allo strumento della coprogettazione, come CGIL CISL UIL riteniamo che questa rappresenti una delle modalità più innovative tra quelle previste dalle Linee Guida e che per questo vada sperimentata laddove possibile anche come alternativa allo strumento canonico dell'appalto anche in considerazione del fatto che i bisogni sociali sono in costante

mutamento e attraverso il sistema della coprogettazione è più agevole disegnare gli interventi ed i servizi ottimali per affrontare bisogni emergenti in maniera efficace e non standardizzata. Considerato il fatto che lo strumento non necessariamente si applica ai servizi contenuti nel Catalogo dei servizi socio-assistenziali e che, per questo motivo, non si applica necessariamente il regime di autorizzazione/accreditamento previsto dalla normativa provinciale, vanno chiariti meglio i riferimenti alle clausole sociali e all'applicazione del contratto collettivo di riferimento. La versione attuale sembra riservare all'Ente Locale la possibilità di decidere se vincolare o meno i soggetti selezionati nella procedura di coprogettazione al rispetto del contratto collettivo di riferimento del settore. In realtà essendo la coprogettazione uno strumento di affidamento di un servizio pubblico ad un soggetto privato va obbligatoriamente richiesto, per analogia con quanto disposto dall'art. 32 della LP 2/2016, il rispetto del contratto collettivo di lavoro individuato secondo la legislazione provinciale.

A questo proposito si propongono le seguenti modifiche al testo dell'allegato C.

- pag. 15, capitolo 5, da riga 11 e fino a pag. 16, riga 2: sostituire le parole da "eventuali obblighi dei soggetti" a "per qualsiasi motivo" incluse, con la seguente frase "il riferimento a quanto disposto dall'art. 32 della LP n. 2/2016 per quanto attiene al rispetto del contratto collettivo di lavoro da applicare al personale dipendente e alle clausole sociali limitatamente ai casi di passaggio di gestione da un soggetto ad un altro e, se compatibili, di riduzione o interruzione dell'attività per qualsiasi motivo."

Allegato D - Linee Guida in materia di gestione degli interventi socio-assistenziali tramite corresponsione di rette, tariffe o voucher ai soggetti accreditati

Lo strumento in oggetto, in modalità spesso non coincidenti con quelle attualmente in atto sulla base di disposizioni provinciali ancora oggi in vigore, è già utilizzato in particolare nell'ambito di servizi residenziali e semiresidenziali nella modalità di rette e tariffe corrisposte a ETS gestori di servizi e interventi previsti dal catalogo dei servizi socio-assistenziali.

Non ci risulta sia prevista, né attuata ad oggi invece la modalità del buono di servizio o voucher. Per questo motivo, a particolare tutela dell'utenza ma anche con riguardo agli effetti che un sistema come quello dei buoni di servizio o voucher può creare sulla forza lavoro e sulla sua organizzazione all'interno degli ETS gestori di servizi, sarebbe utile a nostro avviso attuare questa modalità, solo previa una adeguata sperimentazione. Ciò anche in considerazione del fatto che il territorio trentino è molto diversificato: in alcune realtà, infatti, in particolare quelle più periferiche, potrebbe risultare molto impegnativo garantire agli utenti standard minimi nell'offerta quantitativa di servizi tale da giustificare il ricorso a meccanismi di mercato come i buoni di servizio o voucher; in altri invece, soprattutto nelle aree urbane e lungo la valle dell'Adige, potrebbero registrarsi fenomeni di eccesso di concorrenza tra gli ETS accreditati tali da snaturare l'essenza stessa dello specifico intervento previsto dal Catalogo dei servizi socio-assistenziali, che prevede infatti una mediazione dei servizi sociali pubblici e la predisposizione di un piano assistenziale approvato dall'amministrazione pubblica.

Un'ulteriore preoccupazione è data dagli effetti che questi meccanismi, se introdotti in maniera impropria o senza una corretta programmazione e sperimentazione, potrebbero avere sulla forza lavoro impiegata e sull'organizzazione del lavoro dei soggetti gestori. In particolare

fluttuazioni eccessive della domanda di servizi da parte degli utenti, nonché delle “quote di mercato” dei singoli ETS gestori in un regime di accreditamento libero all’interno di un medesimo contesto, potrebbero scaricarsi immediatamente non solo sul personale dipendente rendendo i rapporti di lavoro più instabili, ma anche sugli utenti non garantendo in maniera adeguata la necessaria continuità assistenziale.

Anche a questo riguardo come organizzazioni sindacali proponiamo un’estensione della clausola sociale prevista al punto 6 anche ad una fattispecie specifica, ossia a quella per cui un ETS in quanto soggetto prestatore di un intervento affidato in regime di retta, tariffa o voucher entri in crisi anche solo per un specifico ambito di attività e debba ridurre la propria attività e per questo dichiarare esuberi ed avviare le procedure previste dalla normativa di legge per i licenziamenti collettivi.

- pag. 10, riga 1: dopo le parole “un soggetto prestatore” inserire le parole “ apra una procedura per licenziamenti collettivi, “

Allegato E - Linee Guida in materia di contributi a sostegno dell’offerta di servizi sociali

Nessuna osservazione specifica

Allegato F - Linee Guida in materia di affidamento dei servizi socio-assistenziali mediante appalto o concessione

In premessa ribadiamo quanto affermato in occasione della discussione sulle versioni delle linee guida approvate dalla Giunta precedente, ovvero che l’affidamento di un servizio socio-assistenziale dovrebbe avvenire solo in casi specifici e molto limitati attraverso il meccanismo dell’appalto. Ciò in quanto l’attività socio-assistenziale difficilmente assume le caratteristiche di un servizio standardizzabile e ripetitivo tale per cui la Pubblica Amministrazione può conoscere e quindi fissare a priori con precisione le modalità del servizio da erogare. Una delle caratteristiche del servizio in appalto deve essere infatti quella di stipulare un contratto con un fornitore per soddisfare esigenze definite dall’ente locale nell’ambito delle proprie competenze e secondo caratteristiche e modalità di esecuzione determinate dal medesimo ente locale. Tra l’altro, se ricorressero tali condizioni in maniera stringente, non si capirebbe perché la Pubblica Amministrazione dovrebbe rinunciare a gestire in modo diretto il servizio per affidarsi invece a soggetti terzi, se non per ragioni puramente economiche, quando invece la gestione in capo agli ETS deve essere attuata nello spirito più genuino del principio di sussidiarietà.

Per quanto riguarda l’impianto dell’Allegato F riteniamo che sussistano le medesime problematiche segnalate nel corso delle fasi di consultazione realizzate nel 2018 per le linee guida licenziate dalla Giunta precedente. Aggiungiamo che le vicende legate ad altri appalti di servizio di bandi della Provincia autonoma di Trento - in particolare portierato e pulimento presso gli enti locali, la Provincia e l’Università di Trento - assurte agli onori della cronaca proprio nel corso di questa estate, confermano la problematicità di alcune prescrizioni delle linee guida, soprattutto per gli effetti deleteri che queste possono avere sulla stabilità dei

rapporti di lavoro ma anche nella continuità assistenziale, requisito decisivo per portare a compimento e con efficacia un piano assistenziale.

Su quest'ultimo punto - quello della continuità assistenziale - ribadiamo con forza che la presenza di clausole sociali rafforzate vincolanti è la condizione necessaria ma non sufficiente per garantire una reale continuità assistenziale, in quanto anche l'assetto e le modalità organizzative del soggetto gestore sono fondamentali. A questo proposito si ritiene che la Provincia autonoma di Trento debba necessariamente provare ad interloquire con la nuova Commissione europea per provare ad anticipare la discussione nel merito dell'attuazione della direttiva 2014/24/UE e le sue possibili modificazioni per superare, per esempio, i vincoli eccessivamente penalizzanti introdotti all'art. 77 quando sancisce che i servizi oltre la soglia di 750.000 euro, all'interno di gare riservate a ETS, possono essere assegnati per una durata massima di tre anni e solo ad enti che non abbiano ricevuto in affidamento il medesimo servizio nei tre anni precedenti. Obbiettivamente questa clausola potrebbe comportare una lesione ingiustificata della continuità assistenziale in quanto, a prescindere dalla valutazione del servizio offerto dall'ente prestatore, ad esso viene impedito di partecipare ad una gara d'appalto solo in forza del fatto che si tratta di un ETS in un regime di accreditamento e che lo stesso ha già gestito il servizio. Riteniamo infatti che esista la possibilità, in un dialogo serrato con le istituzioni eurounitarie, che il regime di accreditamento previsto dalla LP n. 13/2007 venga riconosciuto come un sistema di qualificazione aperto ai soggetti che rispettino i suoi requisiti, ma non come una riserva *tout court* cui si applicano, a nostro avviso impropriamente, criteri stringenti di rotazione.

Riaffermiamo inoltre che, anche in considerazione di quanto disposto dalla LP n. 13/2007 e a riguardo della natura peculiare dei servizi socio-assistenziali, è necessario che le procedure di appalto escludano la possibilità di attribuire all'interno dell'offerta un peso alla componente economica. Bisogna, a nostro parere, prevedere invece l'aggiudicazione dei servizi socio-assistenziali per i quali si adotti il meccanismo dell'appalto, sulla base del ricorso esclusivo e vincolante al "prezzo fisso" e solo in ragione delle offerte tecniche presentate, mediante capitolati i cui elementi qualificanti (in primo luogo i criteri di qualità delle prestazioni e i punteggi assegnati alle singole voci) siano fissati attraverso un processo condiviso tra gli attori indicati all'art. 3 della LP n. 13/2007 ed essere costruiti in maniera dettagliata e coerente con le finalità del servizio messo a gara, provando già ad individuare elementi utili a valutarne, in corso d'opera, la reale efficacia nel raggiungimento dei propri obiettivi.

Come già anticipato più sopra, si chiede inoltre che il ricorso a clausole sociali che prevedano la continuità dei rapporti di lavoro in caso di cambi di gestione dell'appalto, sia reso cogente e non indicato come un mero suggerimento agli enti locali aggiudicatori. Anche in virtù di differenti chiavi interpretative adottate dalla Provincia autonoma di Trento in questi anni, riguardo l'estensione del principio di continuità anche a riguardo dei trattamenti retributivi e normativi garantiti al personale al momento del cambio di gestione e non solo a quella occupazionale, crediamo infine che le presenti linee guida debbano indicare chiaramente che la continuità va garantita in maniera estensiva includendo tutti gli aspetti sopra menzionati.

Coerentemente a quanto fin qui premesso si avanzano quindi le seguenti proposte di modifica alle linee guida di cui all'Allegato F.

C

- pag. 6, punto 4.5, riga 6: sostituire la parola "possono" con la parola "debbono".
- pag. 6, punto 4.5, riga 7: dopo le parole "art. 32, comma 4, LP n. 2/2016." aggiungere la frase "Più precisamente, in caso di cambio di soggetto gestore, il passaggio di

personale dovrà avvenire in virtù di cessione del contratto individuale di lavoro con assicurazione della continuità giuridica e con la conseguente conservazione da parte del predetto personale, delle medesime discipline economiche normative e retributive anche per quanto attiene alla disciplina limitativa e sanzionatoria dei licenziamenti individuali e collettivi”.

- pag. 6, terzultima riga: sostituire la frase da “il peso percentuale da” e fino alle parole “la facoltà in capo” incluse, con la frase “è fatto obbligo”
- pag. 7, prima riga: sostituire le parole “si suggerisce di” con le parole “è vincolante”
- pag. 7, seconda riga: sostituire le parole “tengano conto della” con le parole “garantiscono la”
- pag. 8, punto 5.4, terza riga: sostituire le parole da “non potrà” e fino a “amministrazioni aggiudicatrici valutare” incluse, con la frase “le amministrazioni aggiudicatrici valuteranno”
- pag. 8, punto 5.4, terzultima riga: eliminare le parole “In tale ipotesi”
- pag. 8, punto 5.4, penultima riga: sostituire la parola “può” con la parola “deve”
- pag. 8, punto 5.5, ultima riga: sostituire la parola “possono” con la parola “debbono”
- pag. 9, punto 5.5, seconda riga: dopo le parole “art. 32, comma 4, LP n. 2/2016.” aggiungere la frase “Più precisamente, in caso di cambio di soggetto gestore, il passaggio di personale dovrà avvenire in virtù di cessione del contratto individuale di lavoro con assicurazione della continuità giuridica e con la conseguente conservazione da parte del predetto personale, delle medesime discipline economiche normative e retributive anche per quanto attiene alla disciplina limitativa e sanzionatoria dei licenziamenti individuali e collettivi”.
- pag. 9, riga 17: sostituire le parole “si suggerisce di” con le parole “è vincolante”
- pag. 9, riga 18: sostituire le parole “tengano conto della” con le parole “garantiscono la”

Egregio Signor Presidente,
Gentilissima Signora Assessora,

confidando in un accoglimento delle nostre proposte e restando a disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

per la CGIL del Trentino
Il segretario confederale

Andrea Grosselli

per la CISL del Trentino
Il segretario generale

Lorenzo Pomini

per la UIL del Trentino
Il segretario generale

Walter Alotti